Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Venerdì, 1° aprile 1932 - Anno X** **Numero 76**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 238.

Modifica del R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, relativo all'assegnazione di personali di altre Amministrazioni presso il Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Nostro decreto 10 marzo 1927, n. 1149, recante norme per l'assegnazione di personali di altre Amministrazioni presso il Ministero delle colonie, e le successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di modificare il predetto Nostro decreto nella parte riguardante il grado dell'ufficiale della Regia aeronautica assegnato al Ministero delle colonie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il nono alinea del primo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, è modificato come segue:

« 1 maggiore, o capitano, del ruolo navigante (piloti) della Regia aeronautica ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1931-IX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 239.

Autorizzazione all'Istituto « Principe di Napoli » pei giovani ciechi di ambo i sessi, in Napoli, ad accettare una donazione.

N. 239. R. decreto 3 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto « Principe di Napoli » pei giovani ciechi d'ambo i sessi, in Napoli, viene autorizzato ad accettare una donazione disposta a suo favore dalle sorelle signorine Rosa e Filomena Guidi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrata alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 240.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un'eredità.

N. 240. R. decreto 3 marzo 1932, col quale sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità di circa L. 52.000 disposta a suo favore dalla signora Losio Luigia, con l'obbligo di corrispondere un vitalizio di L. 3000 annue alla signora Rocchi Sofia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1932.

Nuovo regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 ottobre 1913, numero 1068;

Veduta la deliberazione in data 5 gennaio 1932 con la quale il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano ha proposto modificazioni al vigente regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso quella Borsa merci;

Decreta:

Il regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano, approvato con decreto Ministeriale 25 maggio 1931, viene sostituito dal regolamento annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Preliminari.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Milano è costituita una sezione per la contrattazione dei bozzoli e delle sete greggie.

Ogni affare in bozzoli e sete concluso nella Borsa od alle condizioni e alle consuetudini della Borsa stessa, è disciplinato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068, dal regolamento generale della Borsa merci di Milano, approvato dal Ministro per l'economia nazionale con decreto 4 febbraio 1927 e dal presente regolamento.

Art. 2.

Le contrattazioni alle grida si svolgono per la durata di un'ora e mezza in tutti i giorni indicati in apposito calendario, di anno in anno, stabilito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, sentiti la Deputazione ed il Sindacato.

Art. 3.

La cauzione richiesta a' sensi dell'art. 23, n. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita, per gli agenti di Borsa presso la sezione bozzoli e sete, a L. 30.000.

Per i commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, a' sensi dell'art. 27 del regolamento generale della Borsa merci di Milano, il deposito cauzionale è fissato in L. 100.000.

CAPO II.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 4.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione alla Deputazione di borsa ed al Consiglio provinciale dell'economia corporativa e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali della Borsa.

Art. 5.

Le contrattazioni sono subito pubblicate su apposita tabella, con la indicazione visibile delle epoche di consegna dei prezzi fatti.

Gli eventuali reclami per errore d'iscrizione dei prezzi sulla tabella possono essere notificati verbalmente al deputato di turno, che provvede alle eventuali rettifiche.

CAPO III.

Della registrazione dei contratti.

Art. 6.

A sensi dell'art. 60 del regolamento generale della Borsa merci di Milano, la Cassa di garanzia e compensazione effettua l'esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in bozzoli o sete, dopo la loro regolare registrazione.

Art. 7.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto, debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla Cassa per la registrazione, contemporaneamente al versamento dei depositi originali e dei diritti di cui all'art. 67 del regolamento generale della Borsa merci, nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 8.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo unitamente ai documenti prescritti dall'art. 34 pei bozzoli e dall'art. 55 per le sete.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è pure effettuata con avviso su apposito modulo.

Il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, di cui agli articoli 34 e 55.

Art. 9.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro cinque giorni, non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 10.

Il pagamento deve essere fatto per contanti ed il trasferimento della proprietà della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 11.

La messa a disposizione deve essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione da uno dei magazzini autorizzati, di cui agli articoli 32 e 53 a cominciare dal giorno uno e non oltre il giorno venti del mese stabilito per la consegna.

Per il mese di febbraio il termine massimo di cui sopra è il giorno diciasette.

Art. 12.

La Cassa di garanzia e compensazione assegna ai compratori la messa a disposizione della merce in ordine cronologico, secondo la data di registrazione dei contratti.

La messa a disposizione al compratore può essere effettuata fino all'ultimo giorno feriale del mese.

Art. 13.

La messa a disposizione della merce venduta per contanti deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto ed assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 14.

Trascorsi i termini per l'esecuzione dei contratti, per quelli rimasti ineseguiti, il Sindacato, dietro richiesta della Cassa di garanzia e compensazione, procederà alla liquidazione coattiva.

Ove questa non possa aver luogo entro il penultimo giorno non festivo del mese, i contratti, tanto per il venditore, quanto per il compratore, saranno liquidati ad un prezzo stabilito dall'apposita Commissione di cui al seguente articolo.

Art. 15.

È costituita una Commissione per la determinazione del prezzo di liquidazione, nei casi di cui all'articolo precedente e per l'applicazione di penali a carico degli inadempienti.

La Commissione sarà composta di cinque membri: dal presidente della Deputazione o da chi ne fa le veci, che la presiederà, da due membri della Deputazione stessa e da due membri del Sindacato, designati dai rispettivi presidenti. La Commissione sarà convocata dal presidente della Deputazione, su richiesta del Sindacato, nell'ultimo giorno non festivo del mese.

Il Sindacato dovrà comunicare tempestivamente al presidente della Commissione le esecuzioni coattive eseguite e le inadempienze, per le quali non si è potuto procedere alla liquidazione coattiva. Per queste ultime la Commissione determinerà il prezzo di liquidazione, tenendo conto del valore

della merce, con i requisiti e nelle condizioni regolamentari di Borsa.

La Commissione potrà aumentare il prezzo dell'avvenuta liquidazione coattiva o quello da essa stabilito, di una penale, fino al massimo del dieci per cento del prezzo stesso.

Le deliberazioni della Commissione saranno inappellabili.

Art. 16.

La data valida della messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di garanzia e compensazione ed è unica a tutti gli effetti, tanto per il venditore quanto per il compratore.

Art. 17.

Dopo il giorno diciotto di ciascun mese non sono ammesse le contrattazioni per il mese in corso, mentre possono continuare le contrattazioni per contanti e quelle per i mesi prossimi.

Capo V.

Dei contratti a premio.

Art. 18.

Entro le ore dieci del giorno quindici del mese, il datore del premio deve far pervenire al prenditore del premio stesso la dichiarazione se egli intenda eseguire il contratto, ove trattisi di premio semplice, oppure se egli intenda di consegnare e ricevere la quantità di merce contrattata, ove trattisi di premio doppio (stellage).

Art. 19.

Dopo la risposta dei premi, l'esecuzione del contratto si svolge a' sensi del presente regolamento.

Art. 20.

Il mancato invio della dichiarazione di cui all'art. 18, da parte del datore al prenditore di premio semplice o doppio, sta ad indicare la determinazione del datore stesso di valersi della facoltà concessagli di liquidare il contratto, mediante l'abbandono del premio a favore del prenditore.

Art. 21.

La Cassa di garanzia e compensazione registra anche i contratti a premio a norma del suo regolamento, mantenendo fermi, fino al momento della risposta, i rapporti dei singoli contraenti.

Capo VI.

Disposizioni varie.

Art. 22.

Le provvigioni dovute dal mandante all'agente di Borsa sugli affari, conclusi con l'intervento di quest'ultimo sono:

a) per i contratti in cui il mandante sia un operatore inscritto, L. 0,10 per ogni chilogrammo di bozzoli e L. 0,40 per ogni chilogrammo di seta;

b) per i contratti in cui il mandante sia un operatore non inscritto o in cui l'agente di Borsa agisca a sensi dell'art. 31 del codice di commercio, L. 0,20 per ogni chilogrammo di bozzoli e L. 0,80 per ogni chilogrammo di seta.

Art. 23.

L'operatore alle grida, che raccolga l'offerta di compera o di vendita, non è tenuto a corrispondere alcuna provvigione.

Art. 24.

In caso di constatata avaria o sinistro, scadono i termini di validità per il corrispondente certificato generale ed il lotto non può più essere messo in circolazione.

La constatazione dell'avaria o sinistro deve dal magazzino depositario essere notificata, oltre che al proprietario della merce, quale risulta dagli avvenuti trapassi, anche alla Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 25.

Le tariffe per le operazioni di perizia sono stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato in via anticipata al Sindacato, che ne rilascia apposita ricevuta, da allegare alla richesta di cui agli articoli 39 e 62.

Titolo II.

BOZZOLI.

Capo I.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi dei bozzoli.

Art. 26.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa può, entro il mese di dicembre e sentite le autorità di Borsa, escludere dalle contrattazioni dei bozzoli le consegne dei mesi di maggio e giugno successivi e può altresì disporre la sospensione di ogni contrattazione in bozzoli durante il mese di giugno.

Art. 27.

Le contrattazioni avvengono per bozzoli secchi in base al rendimento di un chilogrammo di seta stagionata per ogni quattro chilogrammi di bozzoli della qualità « reali », che non contengano oltre il cinque per cento di scarto.

Art. 28.

Sono ammessi alla consegna i bozzoli di qualunque provenienza italiana o di Colonie italiane, incroci chinesi, gialli, bigialli e poligialli. Sono pure ammessi alla consegna, purchè corrispondenti ai requisiti richiesti per i « reali », a' sensi del precedente articolo, i bozzoli esteri, esclusi i bianchi ed i biancastri.

I bozzoli ammessi devono appartenere al prodotto della annata serica in corso all'epoca della consegna della merce; nondimeno si possono sottoporre a perizia fino al quindici giugno di ogni anno i bozzoli prodotti nell'ultima campagna. I certificati peritali, che sono ancora validi alla suddetta epoca, verranno estinti definitivamente alla loro scadenza ed i relativi lotti di bozzoli non potranno essere ripresentati.

Non sono ammessi alla consegna:

a) le miscele di bozzoli di diversa qualità. È però ammessa la presenza di qualità diverse dalla qualità base, nella percentuale massima complessiva del 10%;

b) le partite di bozzoli contenenti oltre il 15% di scarto (bozzoli morti, rugginosi, macchiati, deboli).

Art. 29.

Qualora i bozzoli, offerti per la consegna, non raggiungano il merito base di cui all'art. 27 e lo scarto non oltrepassi il 10% lo scarto stesso è calcolato per la sola eccedenza oltre la tolleranza del 5% ammessa, ed è compensato dal venditore mediante un abbuono percentuale determinato dal Collegio peritale.

Qualora invece lo scarto oltrepassi il 10% senza però superare il 15%, lo scarto stesso è calcolato per la totalità ed è compensato integralmente dal venditore, mediante un abbuono percentuale determinato dal Collegio peritale.

Art. 30.

L'unità di contratto, di cui all'art. 49 del regolamento generale della Borsa merci di Milano, è di 2000 chilogrammi di bozzoli e costituisce il lotto minimo, di cui all'art. 47 del regolamento medesimo.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti per volta, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali tra i mesi indicati e nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 31.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ogni chilogrammo netto di bozzoli, al titolo base di resa di cui all'art. 40, franco in uno degli stabilimenti di stagionatura delle sete o di deposito, autorizzati a' sensi dell'art. 32, nelle bisacce del venditore, che passano in proprietà del compratore. Le bisacce devono essere in buono stato di uso senza lacerazioni o rattoppi.

CAPO II.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti di bozzoli.

Art. 32.

La consegna dei bozzoli deve essere effettuata da uno degli stabilimenti nazionali di stagionatura delle sete o magazzini di deposito situati in Milano o nel raggio massimo di 400 chilometri da Milano, autorizzati, sentito il parere delle autorità di Borsa, dal Consiglio provinciale della economia corporativa di Milano.

Per la merce consegnata in stabilimenti fuori Milano, il venditore deve bonificare la differenza di trasporto dal posto di consegna allo stabilimento di Milano, in base alle tariffe stabilite dal Sindacato.

Art. 33.

Per l'esecuzione del contratto di un lotto di 2000 chilogrammi s'intende che tanto il venditore, quanto il compratore, debbano rispettivamente consegnare e ricevere un quantitativo di bozzoli che, in base all'effettiva rendita, produca 500 chilogrammi precisi di seta stagionata, ossia una rendita base di un chilogrammo di seta per ogni quattro chilogrammi di bozzoli.

Il lotto è così costituito sulla base del certificato di perizia di cui all'art. 45. Il certificato stesso è definitivo per tutto il tempo della sua validità.

Art. 34.

La messa a disposizione della merce, da parte del venditore, deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, unitamente:

a) al buono di consegna a favore della Cassa od al portatore, vistato dallo stabilimento di stagionatura in cui trovasi la merce;

b) al certificato di perizia e qualità, di data non anteriore a tre mesi, che comprovi il merito della merce offerta, il peso e la rendita e stabilisca gli eventuali deprezzamenti, a' sensi dell'art. 42;

c) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni, stabiliti nella perizia di qualità, e per differenza di trasporto, a' sensi dell'art. 32.

Per ogni lotto da consegnare, la fattura della merce deve essere di 2000 chilogrammi precisi, base contrattuale, anche se il quantitativo equivalente, risultato dalla prima pesatura, sia diverso.

Art. 35.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la qualità effettiva della merce messa a disposizione ed il dato di rendita, stabiliti dal certificato di perizia;

b) la merce resa franco di spese e franco di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni, dalla data della messa a disposizione.

Il buono di consegna deve, inoltre, contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nello stabilimento di stagionatura o di deposito corrispondente a quello della merce periziata.

Qualora uno stesso buono di consegna sia ripresentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spesa di giacenza per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 36.

L'abbuono per l'eventuale differenza di qualità risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto base di 2000 chilogrammi precisi.

Il prezzo ufficiale è quello che figura nel listino per le contrattazioni in contanti o, in mancanza di questo, per le contrattazioni sul mese in corso.

Art. 37.

Se il termine di validità dei certificati di cui all'art. 34, lettera *b*) viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa, da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore, nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui agli articoli 12 e 14.

CAPO III.

Delle perizie di qualità e delle prove di rendita e pesatura dei bozzoli.

Art. 38.

A sensi dell'art. 34, lettere *b*) e *c*), sulla merce, che si consegna, devono essere eseguite le seguenti perizie e constatazioni:

a) perizia di qualità, per la determinazione della consegnabilità della merce e degli eventuali abbuoni;

b) prova di rendita, per la determinazione del quantitativo da consegnare, in corrispondenza del lotto base, a' sensi dell'art. 33.

Art. 39.

La richiesta di perizia può essere fatta al Sindacato o direttamente allo stabilimento depositario dall'interessato. Lo stabilimento depositario procede alla pesatura del quantitativo necessario alla formazione del lotto bozzoli. Lo stabilimento, dopo aver provveduto alla separazione e alla identificazione dell'ammasso, ne preleva il campione, apponendo, tanto alla partita, quanto al campione i sigilli, unitamente ad un bollettino controfirmato, da cui risulti il peso della partita, il numero di deposito e la data di prelievo.

È facoltà del richiedente di assistere alla pesatura, al prelevamento ed al sigillamento della partita e del campione.

Lo stabilimento o magazzino depositario deve in ogni caso informare il Sindacato, qualora il quantitativo presentato non sia costituito da un unico lotto di identica qualità.

Art. 40.

Le operazioni di perizia per la qualità e di prova per la rendita possono essere esperite solo sopra partite di bozzoli depositate negli stabilimenti o magazzini, a sensi dell'articolo 32.

Per le operazioni di cui sopra è prelevato, a cura dello stabilimento depositario in cui trovasi la merce e nei modi fissati dal proprio regolamento, un campione del peso di cinque chilogrammi, che, previa suddivisione in cinque parti uguali, è inviato al Sindacato in cinque sacchi piombati.

Art. 41.

Il Sindacato di borsa mette a disposizione dei periti per la perizia di qualità uno dei cinque campioni presi a sorte mentre i restanti quattro campioni rimangono a disposizione per le eventuali prove di rendita.

Art. 42.

Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accedono solamente i periti costituenti il Collegio peritale e il segretario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere il deputato di turno.

I periti deliberano sulla qualità, sulle caratteristiche e sulla mercantilità dei bozzoli, determinando gli eventuali deprezzamenti.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Qualora nel corso delle operazioni peritali si constati che la merce non sia consegnabile a' sensi dell'art. 29, i periti possono sospendere le operazioni stesse, emettendone responso negativo.

È fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Le relazioni peritali sono compilate su appositi moduli forniti dal Sindacato e sono firmati da almeno due periti. Esse sono rimesse al Sindacato.

Art. 43.

Le operazioni di prova per la rendita sono eseguite dai due stabilimenti di stagionatura di Milano, all'uopo autorizzati, rispettivamente per un chilogrammo di bozzoli ciascuno.

La velocità periferica delle aspe, per tali operazioni di prova per la rendita, deve essere fra metri 135 minimo e metri 142,50 massimo, per ogni minuto primo.

Le note di rendita sono trasmesse al Sindacato.

Ove fra i risultati dei due stabilimenti di stagionatura si verifichi una differenza superiore al 10%, il Sindacato fa ripetere le prove dagli stessi stabilimenti sopra i rimanenti due campioni in suo possesso.

La media dei due risultati ottenuti dai due stabilimenti, aumentata del 3%, per ragguagliarla alla resa industriale, costituisce la rendita definitiva, per la determinazione del quantitativo dei bozzoli necessari alla formazione del lotto base, previsto dall'art. 27.

Art. 44.

Le operazioni di perizia e prova devono eseguirsi nel più breve termine possibile ed ogni modo non oltre otto giorni, esclusi i festivi, dalla data del prelievo del campione stesso, il quale, dopo la scadenza di detto termine, non è più valido.

Art. 45.

Il certificato di perizia viene rilasciato dal Sindacato di borsa su apposito modulo, subito dopo il compimento delle operazioni. Esso ha la validità di tre mesi ed è definitivo ed inappellabile.

Art. 46.

Il detentore del certificato di perizia deve notificarlo entro il giorno successivo alla sua data allo stabilimento depositario, il quale provvede a rettificare la formazione del lotto nella giusta quantità risultante dai dati del certificato stesso.

La formazione del lotto deve effettuarsi mediante conguaglio sul lotto, già separato e pesato, a' sensi dell'art. 39, togliendo la quantità eccedente e procedendo ad una nuova pesatura, totale o parziale, a giudizio dello stabilimento.

Nel caso che il conguaglio richieda un'aggiunta di bozzoli sul lotto, l'aggiunta non è ammessa ed il lotto è considerato incompleto e non è consegnabile.

Il lotto conguagliato ed identificato, a sensi del presente articolo, deve essere, in via definitiva, sigillato a cura dello stabilimento depositario nelle rispettive bisacce d'imballo.

Art. 47.

Il buono di consegna, a termine dell'art. 35, è emesso dopo il definitivo conguaglio del lotto, di cui al precedente articolo.

Art. 48.

Dopo le operazioni peritali i campioni, in bozzoli ed in filati, sono risuggellati e conservati per quattro mesi a cura del Sindacato di borsa. I campioni possono essere ritirati dal richiedente la perizia, dopo tre mesi e non oltre il quarto mese dalla data della perizia.

Trascorso detto termine i campioni restano di proprietà del Sindacato.

TITOLO III.

SETE.

CAPO I.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi delle sete.

Art. 49.

Le contrattazioni avvengono per sete greggie di titolo 13/15 e titolo 20/22 filate in Italia con bozzoli di qualun-

que provenienza italiana e di colonia italiana, incroci chinesi, gialli, bigialli e poligialli.

Sono tollerate, purchè corrispondenti ai requisiti indicati negli articoli seguenti, anche le sete filate in Italia con bozzoli esteri, esclusi i bianchi ed i biancastri.

Art. 50.

L'unità di contratto, di cui all'art. 49 del regolamento generale della Borsa merci di Milano, è di kg. 500 precisi di seta a peso stagionato, in cinque balle in circa cento chili ciascuna.

La seta di ciascun lotto deve essere uniforme di colore; le matasse, della circonferenza di cm. 144 a 152, di peso approssimativamente uguale, circa gr. 80, con quattro cappiature equidistanti, delle quali una colorata fissa ai capofili.

Le sete greggie in titolo 13/15 sono accettate anche se con zetto armandolato, mentre quello in titolo 20/22 devono tassativamente essere filate con zetto armandolato.

Le contrattazioni si devono fare nei due titoli distinti e possono avere per oggetto uno o più lotti per volta, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna, ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali tra i mesi indicati, nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 51.

Delle categorie di seta greggia italiana sono ammesse alle consegna quelle che si conviene di distinguere con: Grado *C*, Grado *D*, Grado *E*, sia per il titolo 13/15, che per il titolo 20/22, purchè rispondenti ai requisiti stabiliti all'art. 71.

I contratti di Borsa hanno per oggetto solamente il Grado *D*, tipo « standard », sul quale si basano i prezzi alle grida.

Il venditore ha, però, facoltà di consegnare lotti di seta delle categorie « *C* », « *E* », riscuotendo il premio o versando il bonifico, che verranno fissati così com'è stabilito dall'articolo 59.

Art. 52.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ogni chilogrammo di seta stagionata, franco in uno degli stabilimenti di stagionatura delle sete autorizzati, ai sensi dell'articolo 53, nelle bisacce del venditore, che passano di proprietà del compratore.

Le bisacce adatte a contenere seta devono essere in buono stato d'uso, senza lacerazioni o rattoppi.

CAPO II.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti di sete.

Art. 53.

La consegna delle sete deve essere effettuata da uno degli stabilimenti autorizzati di stagionatura delle sete situato in Milano.

Art. 54.

Per la esecuzione del contratto di un lotto di kg. 500 si intende che, tanto il venditore, quanto il compratore debbano rispettivamente consegnare e ricevere un quantitativo di seta che corrisponda a 500 chili precisi a peso mercantile.

Il lotto è così costituito sulla base della nota di stagionatura, di cui all'art. 73; la nota stessa è definitiva per tutto il tempo della sua validità.

Art. 55.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, unitamente:

1° al certificato generale rilasciato dal Sindacato di borsa, che comprovi:

a) il merito, l'uniformità e il titolo della merce offerta;

b) il grado o categoria a cui appartiene il lotto;

c) il peso mercantile del lotto medesimo;

2° al buono di consegna a favore della Cassa di garanzia e compensazione od al portatore, vistato dallo stabilimento di stagionatura in cui trovasi la merce;

3° alla fattura della merce, con aggiunta o deduzione degli importi da computare per eventuali premi od abbuoni secondo il grado della seta.

Art. 56.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la qualità, il titolo ed il grado della seta in conformità al certificato generale;

b) il peso stagionato;

c) la merce resa franco di spese di magazzinaggio e di assicurazione, per dieci giorni dalla data della messa a disposizione.

Deve, inoltre, contenere il numero di deposito della merce presso il magazzino di stagionatura, nonchè il numero e la data del certificato generale a cui la partita corrisponde.

Qualora uno stesso buono di consegna sia ripresentato dopo successivi trasferimenti, per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota spesa di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 57.

Il premio o l'abbuono per la eventuale differenza, secondo la classe cui il lotto presentato appartiene, è quello stabilito dal Sindacato per il rispettivo mese di consegna, per quella particolare categoria di seta ed è computato sopra l'intero lotto base di kg. 500 stagionati.

Art. 58.

Il periodo di validità del certificato generale è di un anno. Se il termine di tale certificato viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui agli articoli 12 e 14.

Art. 59.

Le differenze di prezzo fra le diverse qualità di sete consegnabili in Borsa, di cui all'art. 51, sono fissate dal Sindacato in apposita adunanza, dopo la riunione di Borsa, nel giorno 25 di ciascun mese e nel giorno 22 del mese di febbraio.

Tali differenze sono determinate per chilogrammo, in base ai prezzi praticati per le corrispondenti qualità di sete sul mercato effettivo, ed hanno valore per le consegne, che saranno effettuate nel mese successivo.

Nel caso speciale che tali prezzi dovessero subire, durante il mese in cui hanno vigore, una sensibile oscillazione, il Sindacato può determinare in apposita riunione i nuovi prezzi differenziali, che verranno senz'altro applicati dal giorno successivo.

Art. 60.

Le differenze di prezzo di cui al precedente articolo, sono rese note con immediata affissione nei locali della Borsa.

Gli eventuali reclami, motivati e firmati da almeno un quarto degli operatori inscritti, devono essere presentati alla Deputazione di borsa nel giorno stesso dell'avvenuta comunicazione dei prezzi stabiliti.

La Deputazione, sentito il Sindacato, delibera inappellabilmente sui reclami, comunicando le sue decisioni e le eventuali modificazioni dei prezzi differenziali entro il giorno successivo dell'avvenuta presentazione dei reclami medesimi.

Capo III.

Ispezione, classificazione, stagionatura delle sete.

Art. 61.

A sensi dell'art. 55, n. 1, sulla merce che si consegna devono essere eseguite le seguenti operazioni:

1° ispezione del lotto;
2° classificazione della seta;
3° stagionatura.

Queste operazioni possono essere esperite solo sopra partite di sete depositate negli stabilimenti, a' sensi dell'articolo 53.

Art. 62.

La richiesta che il lotto di seta venga ispezionato, classificato, stagionato, è fatta dall'interessato al Sindacato direttamente o per tramite dello stabilimento depositario.

Tali richieste devono essere compilate su apposito modulo, fornito dal Sindacato, e devono contenere:

a) la qualità, il titolo e la provenienza dei bozzoli filati e della seta presentata;
b) l'epoca della filatura;
c) le marche, numeri e peso lordo delle cinque balle che costituiscono il lotto;
d) il magazzino depositario ed il numero del deposito.

Art. 63.

Ispezione e lotto.

L'ispezione viene eseguita nei locali dello stabilimento depositario da tre periti a' sensi dell'art. 57 del regolamento generale della Borsa merci di Milano.

I periti esaminano il colore, l'apparenza, l'uniformità di colore e confezione, come all'art. 50, e devono determinare in generale se per tali caratteri il lotto sottoposto ad esame rientra nelle categorie prescritte all'art. 51.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

In caso negativo il lotto è senz'altro respinto e non si procede ad ulteriori operazioni di classifica.

In caso affermativo i periti ordinano il prelevamento del campione di venti matasse (quattro per balla), occorrente per le successive operazioni meccaniche di classifica.

E' fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Le relazioni peritali sono compilate su appositi moduli, forniti dal Sindacato e sono firmate almeno da due periti. Esse sono rimesse al Sindacato.

Art. 64.

Classifica della seta.

Viene eseguita presso la Stagionatura depositaria da proprio personale specializzato.

Consta delle seguenti prove ed assaggi:

Prove principali:
Regolarità del filo.
Nettezza del filo.

Prove supplementari:
Titolo medio.
Grado di deviazione del titolo.
Tenacità.
Elasticità.
Incannaggio.

Art. 65.

Regolarità del filo.

Viene espresso con due dati; si adopera il seriplano.

Quattro filzuoli per ogni matassa vengono avvolti sulle tavole nere del seriplano ottenendo così ottanta fasce (panels), da esaminare e confrontare successivamente, con le sette fotografie base, che sono graduate: 100%, 90 id., 80 id., 70 id., 50 id., 30 id., 10 id.

Ognuna delle ottanta fasce viene così classificata.

Prima prova: Si sommano i punti di classifica di tutte le fasce e si divide il totale per ottanta. Il quoziente così ottenuto è il grado medio di regolarità.

Seconda prova: Si scelgono le venti fasce, che sono risultate peggiori, se ne fa la somma dei punti ed il totale si divide per venti. Il quoziente è il grado minimo di regolarità.

Art. 66.

Nettezza del filo.

Si esaminano sempre le ottanta fasce di cui si è detto prima, tenendo presente che per questa prova tali ottanta fasce vanno divise in due gruppi di quaranta fasce ciascuno.

Si fanno due prove:

Prima prova: Ricerca dei difetti maggiori del filo.

Si considerano come difetti maggiori del filo serico quelle imperfezioni ed impurità, che una operaia abile e coscienziosa sa evitare.

Si contano tali difetti, sottoponendo ad esame, tanto la parte anteriore, quanto la parte posteriore di ogni fascia.

Il primo grado di nettezza si ottiene deducendo dal 100%, considerato come l'espressione della nettezza assoluta, 1/2 o 1/10 %, com'è qui di seguito indicato, per ognuno dei difetti riscontrati:

Ponure difettose	1/2 %
Nodi mal fatti	1/2 %
Sgruppi o arruffamenti . . .	1/2 %
Sfiloni lunghi	1/2 %
Sfiloni corti	1/10 %
Filo seghettato	1/10 %

Tale calcolo viene eseguito separatamente su ogni gruppo di quaranta fasce. Coi due risultati così ottenuti si fa la media, che rappresenta il primo grado di nettezza del lotto.

Seconda prova: Ricerca dei difetti minori del filo, ossia dei difetti così chiamati, non perchè siano meno importanti dei difetti maggiori, ma perchè dipendono più dalla qualità dei bozzoli e delle operazioni preparatorie,

che dall'abilità e dall'attenzione della filera: occhielli, piccolissimi sfiloni, pelo.

All'uopo si confrontano successivamente le ottanta fasce con le fotografie-tipo preparate per la nettezza e graduate: 80, 60 e 40 %.

Ognuna delle fasce viene così classificata con una approssimazione del 10 %. La somma dei punti si divide per ottanta, il quoziente rappresenta il secondo grado di nettezza del lotto.

Art. 67.

Titolo medio.

Si fanno tre provini di 450 metri l'uno per ognuna delle venti matasse, secondo il vigente regolamento delle Stagionature. Si calcola il titolo medio stagionato, che deve essere contenuto tra i due numeri indicati nelle tabelle di cui all'art. 71.

Art. 68.

Grado di deviazione del titolo.

Si moltiplica il numero dei provini risultanti di uno stesso titolo per la differenza fra questo ed il titolo medio arrotondato al più vicino mezzo denaro. Si sommano tutti i prodotti così ottenuti ed il risultanto si divide per il numero dei provini (sessanta). Il quoziente esprime il grado di deviazione.

Art. 69.

Incannaggio.

Valgono le disposizioni contenute a questo riguardo negli appositi regolamenti dei pubblici stabilimenti di assaggio delle sete.

L'unica differenza sta nel fatto che l'assaggio si eseguisce su venti matasse invece di dieci e di conseguenza nel bollettino di classifica figura, in luogo dell'abituale numero delle aspe, il numero delle rotture verificatesi nell'incannaggio delle venti matasse, per un'ora alla velocità di cento metri al minuto.

Art. 70.

Tenacità ed elasticità.

Mantenendo sempre l'ambiente all'umidità relativa del 65 %, si dispongono i venti rocchetti su cui è stato avvolto il filo delle venti matasse, durante l'operazione di cui all'articolo precedente, con l'asse verticale, gli uni vicini agli altri, si riuniscono insieme i venti capofili, svolgendoli dall'alto dei rocchetti e si avvolgono su di un aspo del perimetro normale di m. 1,125.

Si fanno fare all'aspo dieci giri e si ottengono così venti filzuoli di m. 11.25 ciascuno, costituenti assieme una prova di m. 225.

Si determina il titolo legale di quest'ultima.

La prova è fatta due volte e su quella il cui titolo si avvicina maggiormente al titolo medio di cui all'art. 67, si procede alla verifica della tenacità ed elasticità come segue: si taglia da questa prova un tratto della lunghezza di cm. 70 e che risulta così composto di duecento fili; se ne scelgono cento a caso, che si esaminano col serimetro.

La tenacità media espressa in grammi si divide per il titolo e si ha la tenacità per denaro.

L'elasticità è espressa in millimetro e si riferisce al metro.

Art. 71.

Le tabelle seguenti indicano, per ogni categoria di seta, ammessa alla consegna in Borsa, e per ogni prova, il risultato minimo richiesto.

Però un lotto, che per i suoi requisiti principali appartenesse ad una determinata categoria, rimane in tale categoria, anche se i suoi requisiti supplementari stanno nei limiti stabiliti per la classe immediatamente inferiore.

Se, invece, il lotto da classificare risultasse alle prove supplementari di due gradi inferiore alla classe, cui potrebbe aspirare in seguito alle prove principali, tale lotto viene classificato di un grado solo.

Qualora il risultato delle prove supplementari non stia nei limiti stabiliti per la categoria « E », il lotto non è consegnabile.

Tabella di classificazione per il titolo 13/15.

Assaggi di qualità	Categorie		
	C	D	E
Prove principali: (valori percentuali)			
Uniformità 1ª prova	81	78	73
Uniformità 2ª prova	71	66	60
Nettezza 1ª prova	85	80	80
Nettezza 2ª prova	85	80	75
Prove supplementari:			
Grado di deviazione	1.20	1.30	1.40
Titolo medio	da 13.70 a 14.50	da 13.50 a 14.50	da 13.25 a 14.75
Tenacità gr. per denaro	3.50	3.25	3
Elasticità mm.	210	210	200
Incannaggio nodi	15	20	25

Tabella di classificazione per il titolo 20/22.

Assaggi di qualità	Categorie		
	C	D	E
Prove principali: (valori percentuali)			
Uniformità 1ª prova	85	83	80
Uniformità 2ª prova	75	73	70
Nettezza 1ª prova	90	85	85
Nettezza 2ª prova	85	82	80
Prove supplementari:			
Grado di deviazione	1.50	1.70	1.90
Titolo medio	da 20.50 a 21.50	da 20.50 a 21.50	da 20.25 a 21.75
Tenacità gr. per denaro	3.50	3.50	3.30
Elasticità mm.	220	210	200
Incannaggio nodi	10	10	15

Art. 72.

Le operazioni di classifica devono eseguirsi nel più breve termine possibile ed in ogni modo non oltre otto giorni dalla data del prelievo del campione stesso (giorni festivi esclusi).

Il certificato di classifica è rilasciato dalla Stagionatura depositaria, su appositi moduli, ed è rimesso al Sindacato.

Art. 73.

Se il certificato di classifica è positivo il Sindacato ordina allo stabilimento depositario di procedere alla stagionatura della seta, rettificandone poi la formazione in modo che il lotto risulti di 500 chilogrammi precisi.

Nel caso che il lotto presentato non raggiunga i 500 chilogrammi precisi a peso stagionato, l'aggiunta non è ammessa ed il lotto è considerato incompleto e non è consegnabile.

Il lotto non è pure consegnabile se il peso mercantile presenta un calo od aumento maggiore del 3 % rispetto al peso netto.

Il lotto stagionato o rettificato, ai sensi del presente articolo, deve essere in via definitiva piombato a cura dello stabilimento depositario nelle rispettive bisacce.

Lo stabilimento depositario emette le note di stagionatura e le trasmette al Sindacato.

Art. 74.

Non appena ricevute le note di stagionatura il Sindacato emette il certificato generale di cui all'art. 55.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 75.

Per tutto quanto non sia già determinato dal calendario di Borsa, le date indicate nel presente regolamento, che ricorrano in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente per la registrazione, i pagamenti ed i trasferimenti ed al giorno feriale precedente per tutti gli altri termini.

Art. 76.

Tutte le operazioni, le modifiche di termine, indicate nel presente regolamento, nei confronti della Cassa di garanzia e compensazione, s'intendono applicabili fra i rispettivi contraenti per i contratti, che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa.

Art. 77.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento, valgono, oltre le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, lo statuto ed il regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Milano.

Il presente regolamento fu approvato con deliberazione consiliare in data 5 gennaio 1932 - Anno X.

Il prefetto presidente:
B. FORNACIARI.

Il vice presidente:
C. TARLARINI.

Il segretario generale:
C. BONINSEGNA.

Visto si approva il presente regolamento composto di settantasette articoli.

Roma, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(2320)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1932.

Norme per le spedizioni dei nuovi buoni del Tesoro novennali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1932-X, n. 230, concernente l'emissione di una sesta serie di buoni del Tesoro novennali;

Atteso che con l'art. 6 del R. decreto-legge anzidetto vengono estese ai buoni della sesta serie tutte le disposizioni concernenti l'emissione delle precedenti quattro serie autorizzata col R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450;

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1932-X col quale vengono dettate le norme per l'emissione dei buoni novennali della sesta serie;

Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro novennali della sesta serie da farsi in franchigia, come quelle dei buoni delle precedenti serie ai termini dell'art. 3 — ultimo comma — del R. decreto-legge 5 maggio 1931-IX, n. 450, le filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di Provincia sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale della coesistente Sezione di Regia tesoreria provinciale.

Analogamente le filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di Provincia sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale, di cui dispongono per il servizio di Regia tesoreria provinciale, per trasmettere alle filiali della Banca d'Italia del rispettivo capoluogo di Provincia i buoni novennali 4,75 % scadenti il 15 novembre 1932 ricevuti in sottoscrizione.

Art. 2.

Alla confezione dei pieghi contenenti buoni del Tesoro novennali della sesta serie e diretti alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di Provincia da quelle del capoluogo dovrà assistere il capo della locale Sezione Tesoro. Questi, accertata la quantità distintamente per ciascun taglio dei buoni del Tesoro da inviare, apporrà sulla linea di chiusura dei pieghi relativi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti intercalandolo con quello della filiale della Banca d'Italia.

Dell'operazione sarà fatto processo verbale in tre esemplari dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri consegnati al predetto rappresentante del Tesoro che ne tratterrà uno e invierà l'altro, in giornata, all'ufficio del registro coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 3.

All'apertura dei pieghi presso le filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di Provincia interverrà, quale rappresentante governativo, il titolare del locale ufficio del registro.

In caso che si riscontrasse qualche discordanza nella quantità, taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi con i corrispondenti processi verbali di cui all'articolo precedente, si provvederà, seduta stante, alla redazione di analogo processo verbale in triplice esemplare firmato dal capo della filiale e dal procuratore del registro. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno con-

segnati al procuratore del registro che, in giornata, ne invierà uno alla Sezione Tesoro trattenendo l'altro.

Il capo della Sezione Tesoro trasmetterà detto processo verbale, insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero delle finanze.

Art. 4.

Per le spedizioni dei buoni della sesta serie dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, da farsi in franchigia come quelle dei buoni delle precedenti serie ai termini dell'art. 3 — ultimo comma — del R. decreto-legge 5 maggio 1931-IX, n. 450, saranno osservate le modalità di cui all'art. 12 del decreto Ministeriale 23 marzo 1932 contenente le norme per l'emissione di una sesta serie di buoni del Tesoro novennali.

Roma, addì 1° aprile 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(2483)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-24356.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Maria Ban fu Giovanni Maria, nata a Banne il 3 marzo 1917 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Ban è ridotto in « Bani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessata signora Antonia Francovich, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

N. 11419-26048

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Bencan fu Antonio, nato a Trieste il 20 ottobre 1883 e residente a Trieste, via Scuole Nuove n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bencan è ridotto in « Benci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Bruno di Antonio, nato il 5 aprile 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1245)

N. 11419-20699.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Biziak di Giovanni ved. Merzek, nata a Trieste, il 6 dicembre 1872 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Bisiacchi - Mersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Francesca Biziak ved. Merzek sono ridotti in « Bisiacchi - Mersini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carlo fu Giuseppe, nato l' 8 dicembre 1915, figlio;
2. Eugenio fu Giuseppe, nato il 19 aprile 1913, figlio;
3. Elvira fu Giuseppe, nata il 18 marzo 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1246)

N. 11419-21339.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Blasko fu Giovanni ved. Brajnik, nata a Trieste il 2 maggio 1888

e residente a Trieste, via S. Maurizio n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Blasco - Barini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Blasko ved. Brajnik sono ridotti in « Blasco - Barini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruno fu Giuseppe, nato l'8 aprile 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1247)

N. 11419-14041.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Caterina Brazanovich fu Abramo ved. Brovdizza, nata a Lesina il 4 marzo 1888 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Bracciano - Bravini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Caterina Brazanovich ved. Brovdizza sono ridotti in « Bracciano - Bravini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Romana di Caterina, nata il 7 giugno 1920, figlia;
2. Carmen di Caterina, nata il 31 gennaio 1922, figlia;
3. Maria di Caterina, nata il 30 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1248)

N. 11419-24347.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Dorotea Bucik fu Andrea ved. Werdnig, nata a Auzza (Gorizia) il 5 marzo 1873 e residente a Trieste, via E. Toti n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Bucci - Verdini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Dorotea Bucik ved. Werdnig sono ridotti in « Bucci - Verdini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1249)

N. 11419-23266.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ersilia Danelutti di Gioacchino ved. Cattunarich, nata a Trieste il 26 maggio 1888 e residente a Trieste, via Romagna n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cattinari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ersilia Danelutti ved. Cattunarich è ridotto in « Cattinari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Normandia fu Antonio, nata l'11 aprile 1911, figlia;
2. Iolanda fu Antonio, nata il 1° marzo 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1250)

N. 11419-25290.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Ceglar fu Giuseppe, nata a Trieste il 10 ottobre 1890 e residente a Trieste, Domio-Posta Zaule n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cellari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Ceglar è ridotto in « Cellari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mario di Maria, nato il 7 luglio 1918, figlio;
2. Eleonora di Maria, nata il 22 marzo 1921, figlia;
3. Norma di Maria, nata l'8 agosto 1922, figlia;
4. Nerina di Maria, nata il 16 novembre 1924.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1251)

N. 11419-23910.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Antonio Cerkvenik fu Andrea, nato a Trieste il 12 aprile 1910 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf. n. 610, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerqueni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Cerkvenik è ridotto in « Cerqueni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari dell'interessato indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina fu Andrea, nata il 4 febbraio 1914, sorella;
2. Federico fu Andrea, nato il 2 gennaio 1916, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato, signora Maria Grdina, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1252)

N. 11419-23261.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Ferrigutti di Antonio ved. Cesnich nata a Trieste il 29 ottobre 1893 e residente a Trieste, Servola, via Loncini n. 291, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cesini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Ferrigutti ved. Cesnich è ridotto in « Cesini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pietro fu Pietro, nato il 27 gennaio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1253)

N. 11419-1975.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Cetertich di Filippo, nato a Quisca (Gorizia) il 22 novembre 1876 e residente a Trieste, via G. Gozzi, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Certetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Cetertich è ridotto in « Certetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Visin in Cetertich fu Lorenzo, nata il 14 dicembre 1881, moglie;

2. Danilo di Luigi, nato l' 8 novembre 1910, figlio;
3. Miroslavo di Luigi, nato il 16 febbraio 1912, figlio;
4. Rodolfo di Luigi, nato il 24 agosto 1913, figlio;
5. Alberta di Luigi, nata il 4 ottobre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1254)

N. 11419-26045.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Teobalda Covacich fu Enrico ved. Scopinich, nata a Trieste il 1° luglio 1889 e residente a Trieste, via Denza, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Fabretti - Scopini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Teobalda Covacich ved. Scopinich sono ridotti in « Fabretti - Scopini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Palma fu Giuseppe, nata il 27 marzo 1917, figlia;
2. Laura fu Giuseppe, nata l' 11 maggio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1255)

N. 11419-18199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Cumicich fu Antonio, nato ad Albona il 29 dicembre 1869 e residente a Trieste, corso Vittorio Emanuele III, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Comici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cumicich è ridotto in « Comici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Lenuzzi in Cumicich di Giovanni, nata il 9 ottobre 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1256)

N. 11419-23665.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Orsola Dobnikar fu Maria ved. Bruk, nata a Trieste il 10 marzo 1868 e residente a Trieste, via della Guardia n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Donni - Bruchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Orsola Dobnikar ved. Bruk sono ridotti in « Donni - Bruchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1257)

N. 11419-21641.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Ferjancic fu Giuseppe, nato a Sturie delle Fusine il 26 gennaio 1860 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio n. 122, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Feriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ferjancic è ridotto in « Feriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Ferjancic n. Zalar fu Giorgio, nata il 1860, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1258)

N. 11419-22384.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Fucich di Antonio, nato a Cherso (Istria) l'11 ottobre 1903 e residente a Trieste, viale Giuseppe Tartini n. 14, e diretta a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fuccini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Fucich è ridotto in « Fuccini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emma Rutar in Fucich di Giovanni, nata il 4 aprile 1909, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1259)

N. 11419-18221.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Glavich di Matteo, nato a Rozzo d'Istria il 3 novembre 1897 e residente a Trieste, via Monte Polo n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decerto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Testi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Glavich è ridotto in « Testi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Kobau in Glavich di Ermacora, nata il 19 gennaio 1899, moglie;
2. Giuliano di Francesco, nato il 17 aprile 1921, figlio;
3. Violetta di Francesco, nata il 14 febbraio 1923, figlia;
4. Leda di Francesco, nata il 22 luglio 1924, figlia;
5. Licia di Francesco, nata il 24 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1260)

N. 11419-22369.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Hrvato di Giovanni, nato a Pirano il 23 gennaio 1901 e residente a Trieste, Opicina n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerviatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Hrvato è ridotto in « Cerviatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Pilepich in Hrvato di Caterina, nata il 16 gennaio 1904, moglie;
2. Attilio di Andrea, nato il 16 marzo 1926, figlio;
3. Ida di Andrea, nata il 28 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1261)

N. 11419-22386.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Virgilio Iacob di Luigi, nato a Trieste il 30 settembre 1902 e residente a Trieste, via S. Giusto n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione in forma italiana e precisamente in « Iacobini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Virgilio Iacob è ridotto in « Iacobini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1264)

N. 11419-22324.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alice Iancovich fu Giuseppe, nata a Trieste il 27 gennaio 1907 e residente a Trieste, via Pier P. Vergerio, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giannini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alice Iancovich è ridotto in « Giannini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1265)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Germania per l'entrata in vigore, in via provvisoria, del Protocollo addizionale ed atti relativi al Trattato di commercio e di navigazione del 31 ottobre 1925.

È stato proceduto con l'Ambasciata di Germania in Roma allo scambio di note per l'entrata in vigore in via provvisoria del Protocollo addizionale, ed atti relativi, al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925.

In virtù dello scambio di note anzidetto, il Protocollo addizionale e gli atti relativi entreranno in vigore il 2 aprile 1932, mentre l'accordo concernente i vini entrerà in vigore il giorno 15 dello stesso mese di aprile.

(2487)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Note scambiate tra l'Italia e la Polonia circa la Convenzione dell'Aja del 1905 sulla procedura civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 12 décembre 1931.

Monsieur l'Ambassadeur,

Considérant que la Convention de la Haye du 17 juillet 1905, en vigueur entre l'Italie et la Pologne, relative à la Procédure civile prévoit la nécessité, pour les Etats signataires, de certaines déclarations et laisse aux dits Etats la faculté de s'entendre sur certaines questions, j'ai l'honneur de vous proposer l'adoption, de la part de votre Gouvernement, des stipulations suivantes en rapport à ladite Convention:

Art. 1. - Al. 1. — Les demandes de signification d'actes judiciaires à destination de personnes se trouvant en Pologne seront adressées, par les Consuls d'Italie en Pologne, aux Présidents des Tribunaux d'arrondissement du lieu de résidence du destinataire.

Les demandes de signification d'actes judiciaires à destination de personnes se trouvant en Italie seront adressées, par les Consuls de Pologne en Italie, aux Procureurs du Roi auprès du Tribunal dans la circonscription duquel doit être effectuée la signification.

Art. 6. — Les significations d'actes judiciaires prévues à l'art. 6 seront effectuées, soit en Italie soit en Pologne, exclusivement de la manière visée par le paragraphe 3 de l'art. 6.

Art. 9 - Al. 1. — Les Commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de la Pologne seront transmises, aux conditions viées à l'art. 9, au Ministère de la Justice.

Les Commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l'Italie seront au contraire transmises par la voie diplomatique.

Art. 18 - Al. 3. — Les demandes d'éxéquatur dont il est question à l'alinéa 3 de l'article 18 pourront être adressées soit en Italie soit en Pologne, directement par la partie intéressée aux Autorités compétentes.

Art. 3-10 et art. 19 (Al. 2, par. 3). — Les actes à signifier en vertu de l'art. 3, les Commissions rogatoires à exécuter en vertu de l'article 10 les dispositifs de la décision prévue au par. 3, al. 2 art. 19 pourront être rédigés soit en Italie soit en Pologne en langue française.

Je saurais gré à Votre Excellence de vouloir bien avoir l'obligeance de me communiquer si Votre Gouvernement adhère à ce qui précède et j'estime que, dans l'affirmative l'accord sera considéré comme conclu et en vigueur dans les rapports entre les deux Etats.

Veuillez agréer Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.

FANI.

Son Excellence
il *Conte Stefano Przezdziecki*
Ambasciatore di
POLONIA.

AMBASSADE DE POLOGNE

Rome, le 12 décembre 1931.

Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat,

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de Sa note en date d'aujourd'hui ainsi conçue:

« Considérant que la Convention de la Haye du 17 juillet 1905, en vigueur entre l'Italie et la Pologne, relative à la Procédure civile prévoit la nécessité, pour les Etats signataires, de certaines déclaration et laisse aux dits Etats la faculté de s'entendre sur certaines questions, j'ai l'honneur de vous proposer l'adoption, de la part de votre Gouvernement, les stipulations suivantes en rapport à ladite Convention:

Art. 1 Al. 1. — Les demandes de signification d'actes judiciaires à destination de personnes se trouvant en Pologne seront adressées, par les Consuls d'Italie en Pologne, aux Présidents des Tribunaux d'arrondissement du lieu de résidence du destinataire.

Les demandes de signification d'actes judiciaires à destination de personnes se trouvant en Italie seront adressées, par les Consuls de Pologne en Italie aux Procureurs du Roi auprès du Tribunal dans la circonscription duquel doit être effectuée la signification.

Art. 6. — Les significations d'actes judiciaires prévues à l'art. 6 seront effectuées, soit en Italie soit en Pologne, exclusivement de la manière visée par le paragraphe 3 de l'art. 6.

Art. 9 Al. 1. — Les Commission rogatoires à exécuter sur le territoire de la Pologne seront transmises, aux conditions visées à l'art. 9, au Ministère de la Justice.

Les Commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l'Italie seront au contraire transmises par la voie diplomatique.

Art. 18 - Al. 3. — Les demandes d'exéquatur dont il est question à l'alinéa 3 de l'article 18 pourront être adressées soit en Pologne soit en Italie, directement par la partie intéressée aux Autorités compétentes.

Art. 3-10 et art. 19 (Al. 2, par. 3). — Les actes à signifier en vertu de l'art. 3, les Commissions rogatoires à exécuter en vertu de l'article 10, les dispositifs de la décision prévue au par. 3, al. 2, art. 19 pourront être rédigés soit en Italie soit en Pologne en langue française.

Je saurais gré à Votre Excellence de vouloir bien avoir l'obligeance de me communiquer si Votre Gouvernement adhère à ce qui précède et j'estime que, dans l'affirmative, l'accord sera considéré comme conclu et en vigueur dans les rapports entre les deux Etats ».

J'ai l'honneur de déclarer que j'accepte au nom de mon Gouvernement les stipulations contenues dans la note précitée.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous Secrétaire d'Etat, les assurances de ma plus haute considération.

S. PRZEZDZIECKI.

S.E. Monsieur Amedeo Fani
Sous Secrétaire d'Etat
Gérant du Ministère des Affaires Etrangères à
ROME

(2458)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 10 marzo 1932, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Bertella ing. Carlo Alberto a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di La Spezia.

Biaggini geom. Emilio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di La Spezia.

Varisco prof. Angelo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli di Brescia.

(2477)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale artificiale « Imperis ».

Il sig. Rinaldini Domenico è autorizzato a mettere in vendita l'acqua minerale artificiale « Imperis » da lui prodotta, anche in bottiglia chiusa con tappo tipo corona.

(2478)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 136.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 562459 per la rendita annua di L. 2800 del consolidato 3,50 per cento, intestato a Lattes Beniamino David fu Isacco, domiciliato a Lyon (Francia) e vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di Montmory Elena Paolina fu Michele.

Essendo detto certificato privo del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 26 marzo 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2479)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 111.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati cons. 3,50 per cento n. 487955 dell'annua rendita di L. 35 intestato a Vittone Antonio fu Domenico, domiciliato a Giaveno (Torino), vincolato d'ipoteca a favore della Congregazione di carità di Giaveno e n. 487954 dell'annua rendita di L. 35 intestato a Vittone Giovanni fu Domenico, domiciliato a Giaveno, vincolato di ipoteca a favore della detta Congregazione.

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n.298.

Roma, addì 23 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(341)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 132.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 506 — Data: 16 aprile 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Amidei Amos fu Cesare, per conto dei minori Calogero Alberto, Giorgina, Rosina, Natalina di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 260, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 447 — Data: 5 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Lenzi Gaetano fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 50, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3916 — Data: 10 aprile 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Debito pubblico di Roma — Intestazione: Leonessa Giacomo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 7815, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 168 T — Data: 19 novembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Pennasilico Francesco fu Francesco, domiciliato in Pontecagnano Faiano (Salerno) — Titoli del Debito pubblico: misti 4 — Capitale: L. 8500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data: 3 settembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di

Siracusa — Intestazione: Bianca Concetta di Vincenzo dott. Sorrentino Sebastiano fu Francesco da Canicattini, per conto di Mieli Salvatrice fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 150, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 marzo 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2390)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 71.

Media dei cambi e delle rendite
del 30 marzo 1932 - Anno X

Francia	76.25	Oro	372.11
Svizzera	374.50	Belgrado	—
Londra	73 —	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.825	Albania (Franco oro)	—
Spagna	146 —	Norvegia	3.85
Belgio	2.71	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.612	Svezia	3.90
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57.50	Danimarca	4 —
Romania	11.60	Rendita 3,50 %	72.975
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	4.95	Rendita 3 % lordo	46.175
New York	19.285	Consolidato 5 %	81.925
Dollaro Canadese	17.30	Obblig. Venezie 3,50 %	83 —

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 65 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte e relative disposizioni complementari;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che approva i nuovi ruoli per il personale finanziario;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* degli uffici finanziari dipendenti dal Ministero delle finanze e successiva aggiunta di cui all'articolo unico del R. decreto 3 marzo 1932;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1931 col quale è stato indetto un concorso per esami a 140 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane, in applicazione del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Tenuto conto dei posti messi a concorso e non coperti, nonchè dei posti resi vacanti successivamente al 3 febbraio 1931;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 65 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:
1° diploma di maturità classica o scientifica;
2° diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria);
3° diploma di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale);
4° diploma di abilitazione del corso superiore d'Istituto tecnico (Sezione agrimensura), per il personale che, alla data del bando di concorso, presta servizio non di ruolo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico matematica) conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.
Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 1, 2 e 3 agosto 1932 e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Bari, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia; quelle orali in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate esclusivamente alle Intendenze di finanza entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Le Intendenze, accertatesi che le domande siano regolarmente corredate dai prescritti documenti, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) a mano a mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.
Nelle domande gli aspiranti dovranno altresì designare la sede tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed il loro preciso recapito avendo cura poi di segnalare gli eventuali successivi cambiamenti.

Art. 5.

A corredo delle domande di ammissione gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti debitamente bollati e legalizzati:
1° copia dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 28° anno di età.
Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 33 anni; e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare tale limite è protratto fino al 39° anno di età.
Per i candidati che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, non è richiesta la condizione dei limiti di età;
2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo di L. 3 dal podestà del Comune di origine.
Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo di L. 10;
4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;
5° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico in servizio attivo permanente del Regio esercito, della Regia marina o della Milizia volontaria nazionale, da un medico provinciale o dal-

l'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dev'essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo di L. 3, del podestà del Comune, in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

7° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia su carta da bollo di L. 3 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

9° fotografia del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I candidati in servizio straordinario, aventi titolo a partecipare al concorso, debbono esibire inoltre il certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso, ad eccezione di quello relativo all'età, debbono dagli aspiranti essere posseduti non oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 9, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, un certificato rilasciato su carta da bollo di L. 3 dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire alle relative Intendenze di finanza la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto.

Non è consentito fare riferimenti a documenti eventualmente prodotti ad altri uffici del Ministero delle finanze o di altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio; in tal caso il candidato dovrà produrre il relativo certificato delle competenti autorità scolastiche ed indicare altresì l'ufficio presso il quale si trova il titolo originale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 28 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle dell'articolo 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degl'invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai predetti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ad eccezione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali vengono nominati sotto ispettori aggiunti con riserva di anzianità.

Gli altri conseguiranno la nomina a sottoispettore aggiunto dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso per i primi tre mesi potranno essere chiamati a frequentare in Roma, presso apposita scuola di applicazione di discipline doganali, un corso di esercitazioni teorico-pratiche.

Al termine di detto periodo essi saranno destinati a prestare servizio nella residenza che verrà loro assegnata e che dovranno raggiungere nel termine che sarà prefisso.

Coloro che nel giorno stabilito per l'inizio del corso suindicato non si presenteranno, oppure non raggiungeranno alla fine del corso stesso la residenza loro assegnata, saranno ritenuti rinunciatari, senza bisogno di ulteriore diffida, anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Verrà fatta eccezione a tale disposizione per coloro che si trovino sotto le armi per obbligo di leva.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete un assegno lordo mensile di L. 616, e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. Nozioni di diritto costituzionale.
2. Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

1. Principî di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro Colonie con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale).
2. Nozioni di statistica commerciale.
3. Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione.

Conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Roma, addì 12 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI

(2485)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria del concorso bandito con decreto Ministeriale 8 agosto 1931 per posti di consigliere di Legazione.

La Commissione giudicatrice del concorso a consigliere di Legazione, bandito con decreto Ministeriale 8 agosto 1931 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1931, n. 190, ha stabilito la seguente graduatoria: 1° Koch Ottaviano Armando; 2° Marchetti di Muriaglio Alberto; 3° Fransoni Francesco; 4° Geisser Celesia di Vegliasco Andrea; 5° Diana Pasquale; 6° Quaroni Pietro; 7° Tortora Brayda Camillo; 8° De Angelis Mariano; 9° Cantoni Marc'Antonio; 10° Lequio Francesco; 11° Di Giura Giovanni; 12° Bellardi-Ricci Alberto; 13° Talamo Atenolfi Giuseppe; 14° Cortini Claudio; 15° Pasetti Vittorio; 16° Mariani Luigi; 17° Persico Giovanni; 18° Assereto Tommaso; 19° Porta Mario; 20° Caffarelli Filippo; 21° Scaduto Gioacchino; 22° Cassinis Angiolo; 23° Berardis Vincenzo; 24° Silenzi Renato; 25° Carissimo Agostino.

(2484)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 70 posti di bidello nei Regi istituti medi d'istruzione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, col quale i posti che in ciascun ruolo di agenti subalterni compreso nel Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, risultino disponibili all'atto della revisione prevista dal R. decreto 9 agosto 1929, n. 1417, sono conferiti, prescindendo dal limite massimo di età, al personale comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali almeno dal 1° gennaio 1930, in possesso degli altri requisiti;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1931, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visti i Regi decreti 6 maggio 1923, n. 1054, 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, 30 aprile 1924, n. 965 e 27 novembre 1924, n. 2367;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli pel conferimento di n. 70 posti di bidello nei Regi istituti medi d'istruzione.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, prescindendo dal limite massimo di età, coloro che almeno dal 1° gennaio 1930 si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, che siano in possesso degli altri requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale - Divisione II), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

b) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

c) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

d) certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

e) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Gl'invalidi di guerra, o mutilati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

g) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

h) i titoli di studio, eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica, e tutti quegli altri documenti che l'aspirante stesso credesse opportuno nel proprio interesse.

Alla istanza stessa dovrà essere unito, altresì, un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio straordinario, la qualità e la durata del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti, o che li inviassero irregolari.

Art. 5.

Le nomine ai posti suindicati saranno disposte nell'ordine risultante dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

Visto, *il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

(2450)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.